

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 104/CDN** **(2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Nicola Terra e del Sig. Floriddia Salvatore, si è riunita il giorno 19 giugno 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(280) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO LA DICHIARAZIONE DI NON LUOGO A PRECEDERE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' SSD SACILESE CALCIO, EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 76 del 30.4.2009).**

la Commissione Disciplinare;

letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale, che ha chiesto l'applicazione alla SSD Sacilese Calcio dell'ammenda di € 2.000,00, osserva quanto segue.

Il ricorso avverso l'impugnata decisione adottata dalla Commissione Territoriale si limita alla posizione della SSD Sacilese Calcio, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alla violazione addebitata al proprio tesserato sig. Ndiaye Alion Badara, compiutamente provata nel corso del procedimento svoltosi in sede regionale, a conclusione del quale nei confronti del sodalizio è stato disposto il non luogo a procedere.

Il primo giudice fonda la propria decisione sulla considerazione che i comportamenti antisportivi tenuti dai tesserati nel corso delle gare e rilevati dall'arbitro vengono sanzionati unicamente nei confronti dell'agente, senza coinvolgimento della responsabilità oggettiva della società di appartenenza di quest'ultimo, mentre nei casi in cui il direttore di gara non abbia rilevato alcunché, come quello in esame, il deferimento viene esteso alla società, creando disparità di trattamento in due fattispecie analoghe.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo che la SSD Sacilese Calcio deve comunque rispondere a titolo oggettivo del comportamento violento ed antisportivo del proprio calciatore e ciò ai sensi dell'art. 4 comma 2 CGS.

Il gravame appare fondato basandosi su una esatta interpretazione della norma innanzi richiamata, interpretazione già più volte fatta propria da questa Commissione in precedenti decisioni: le società sono in ogni caso oggettivamente responsabili dei comportamenti antidisciplinari posti in essere da propri tesserati e ciò prescindendo da ogni considerazione relativa all'elemento psicologico ed addirittura alla concreta, conseguente lesione di interessi e diritti del sodalizio.

Non può poi condividersi il richiamo effettuato dalla Commissione Territoriale in merito ad una presunta disparità di trattamento operata nel decidere casi analoghi dal momento che non vi è alcuna norma regolamentare che impone, in caso di fatti direttamente rilevati dall'arbitro, di limitare la sanzione all'agente, senza coinvolgimento della società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva.

Si tratta invero di una prassi peraltro non suffragata da alcuna norma che disponga comportamenti differenti tra le situazioni riscontrate dai direttori di gara e quelle da loro non percepite: in entrambi i casi infatti nulla vieta il coinvolgimento del sodalizio

oggettivamente responsabile della condotta antidisciplinare posta in essere dal proprio tesserato.

P. Q. M.

accoglie il ricorso e in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n° 76 del 30/4/2009 emesso dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, applica alla Soc. SSD Sacilese Calcio l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00)

**(293) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' SS GONNOS CALCIO (ammenda € 100,00), INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009).**

La Procura Federale con atto del 16 marzo 2009, accertato che la società S.S. Gonnos Calcio, partecipante al Campionato di Seconda categoria, non aveva corrisposto al proprio allenatore Carlo Garbarino la somma di € 825,00, il cui pagamento era stato disposto dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti e che era infruttuosamente trascorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione alla società della decisione previsto dall'art. 94 ter comma 13 NOIF per l'adempimento di siffatta obbligazione, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Mario Sitzia, Presidente della società S.S. Gonnos Calcio e la stessa società per rispondere il primo della violazione degli artt. 94 ter comma 13 NOIF, 1 ed 8 comma 15 CGS, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto contestato al proprio Presidente.

All'udienza di comparizione delle parti e di discussione innanzi la Commissione Territoriale, la Procura Federale chiedeva che venissero inflitte al Sitzia l'inibizione di mesi tre ed alla società la penalizzazione di due punti in classifica.

Il primo Giudice, motivando che la società deferita aveva comprovato di aver corrisposto quanto dovuto all'ex allenatore poco dopo il termine di trenta giorni, deliberava di applicare sanzioni inferiori al chiesto e, per l'effetto, comminava al Sitzia la inibizione di mesi uno ed alla società la sanzione pecuniaria di € 100,00.

Avverso tale decisione propone tempestivo ricorso la Procura Federale, deducendo la violazione dell'art. 8 comma 8 CGS per aver omesso il primo Giudice di applicare la pena ivi prevista di penalizzazione di uno o più punti in classifica per il caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale e chiedendo la parziale riforma della pronuncia, da attuarsi con le penalizzazione a carico della società Gonnos Calcio di due punti in classifica.

All'udienza odierna nessuno è comparso per la parte appellata. La procura federale si è riportata al ricorso, insistendo nell'applicazione della sanzione richiesta, da comminarsi nella presente ovvero nella successiva stagione sportiva secondo il principio dell'afflittività. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

Tale sanzione doveva essere pertanto applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale, essendo risultato provato il ritardo della società deferita nell'adempimento della obbligazione.

La sussistenza della pena dell'ammenda di € 100,00, che dev'essere confermata, inducono questa Commissione ad applicare la sanzione richiesta entro limiti di minore entità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; commina alla società SS Gonnos Calcio la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.

**(294) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' ASD 86 VILLAPUTZU (ammenda € 400,00), INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009).**

La Procura Federale con atto del 17 marzo 2009, accertato che la società ASD 86 Villaputzu, partecipante al Campionato di Prima categoria, non aveva corrisposto al proprio allenatore Gianfranco Porcu la somma di € 4.050,00, il cui pagamento era stato disposto dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti e che era infruttuosamente trascorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione alla società della decisione previsto dall'art. 94 ter comma 13 NOIF per l'adempimento di siffatta obbligazione, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Roberto Pisu, già Presidente della società ASD 86 Villaputzu e la stessa società per rispondere il primo della violazione degli artt. 94 ter comma 13 NOIF, 1 ed 8 comma 15 CGS, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto contestato al proprio Presidente.

All'udienza di comparizione delle parti e di discussione innanzi la Commissione Territoriale, la Procura Federale chiedeva che venissero inflitte al Pisu l'inibizione di mesi sei ed alla società la penalizzazione di due punti in classifica.

Il primo Giudice, motivando che la società deferita aveva comprovato di aver corrisposto quanto dovuto all'ex allenatore poco dopo il termine di trenta giorni, deliberava di applicare sanzioni inferiori al chiesto e, per l'effetto, comminava al Pisu la inibizione di mesi uno ed alla società la sanzione pecuniaria di € 400,00.

Avverso tale decisione propone tempestivo ricorso la Procura Federale, deducendo la violazione dell'art. 8 comma 8 CGS per aver omesso il primo Giudice di applicare la pena ivi prevista di penalizzazione di uno o più punti in classifica per il caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale e chiedendo la parziale riforma della pronuncia, da attuarsi con le penalizzazione a carico della società ASD 86 Villaputzu di due punti in classifica.

All'udienza odierna nessuno è comparso per la parte appellata. La procura federale si è riportata al ricorso, insistendo nell'applicazione della sanzione richiesta, da comminarsi nella presente ovvero nella successiva stagione sportiva secondo il principio dell'afflittività.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

Tale sanzione doveva essere pertanto applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale, essendo risultato provato il ritardo della società deferita nell'adempimento della obbligazione.

La sussistenza della pena dell'ammenda di € 400,00, che deve essere confermata, inducono questa Commissione ad applicare la sanzione richiesta entro limiti di minore entità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; commina alla società ASD 86 Villaputzu la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.

**(295) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA' SS CARLOFORTE CALCIO (ammenda € 500,00), INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 45 del 14.5.2009).**

La Procura Federale con atto del 16 marzo 2009, accertato che la società S.S. Carloforte Calcio, partecipante al Campionato di Promozione, non aveva corrisposto al proprio allenatore Marco Locci la somma di € 7.365,62, il cui pagamento era stato disposto dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti e che era infruttuosamente trascorso il termine di giorni trenta dalla comunicazione alla società della decisione previsto dall'art. 94 ter comma 13 NOIF per l'adempimento di siffatta obbligazione, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna il sig. Ferdinando Murrau, Presidente della società S.S. Carloforte Calcio e la stessa società per rispondere il primo della violazione degli artt. 94 ter comma 13 NOIF, 1 ed 8 comma 15 CGS, la seconda della responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto contestato al proprio Presidente.

All'udienza di comparizione delle parti e di discussione innanzi la Commissione Territoriale, la Procura Federale chiedeva che venissero inflitte al Murrau l'inibizione di mesi sei ed alla società la penalizzazione di tre punti in classifica.

Il primo Giudice, motivando che la società deferita aveva comprovato di aver corrisposto quanto dovuto all'ex allenatore poco dopo il termine di trenta giorni, deliberava di applicare sanzioni inferiori al chiesto e, per l'effetto, comminava al Murrau la inibizione di mesi uno ed alla società la sanzione pecuniaria di € 500,00.

Avverso tale decisione propone tempestivo ricorso la Procura Federale, deducendo la violazione dell'art. 8 comma 8 CGS per aver omesso il primo Giudice di applicare la pena ivi prevista di penalizzazione di uno o più punti in classifica per il caso di mancato pagamento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale e chiedendo la parziale riforma della pronuncia, da attuarsi con le penalizzazione a carico della società Carloforte Calcio di due punti in classifica.

All'udienza odierna nessuno è comparso per la parte appellata. La Procura Federale si è riportata al ricorso, insistendo nell'applicazione della sanzione richiesta, da comminarsi nella presente ovvero nella successiva stagione sportiva secondo il principio dell'afflittività. Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 8 comma 9 ultimo inciso CGS la sanzione di uno o più punti in classifica si applica anche nella ipotesi di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

Tale sanzione doveva essere pertanto applicata dalla Commissione Disciplinare Territoriale, essendo risultato provato il ritardo della società deferita nell'adempimento della obbligazione.

La sussistenza della pena dell'ammenda di € 500,00, che deve essere confermata, inducono questa Commissione ad applicare la sanzione richiesta entro limiti di minore entità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; commina alla società SS Carloforte Calcio la penalizzazione di 1 (uno) punti in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2009/2010.

**(266) – APPELLO DELLA SOCIETA' POL. GAETA Srl AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 88 del 9.4.2009).**

Letti gli atti

Visto il ricorso in appello proposto dal Presidente sig. Damiano Magliozzi e dalla Pol. Gaeta avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata su C.U. n. 88 del 9 aprile 2009.

Rilevato che con detta decisione, a seguito di deferimento disposto dalla Procura Federale, il Presidente Magliozzi è stato inibito per mesi tre per violazione dell'art. 5, commi 1 e 5 e dell'art. 1, comma 1, CGS e la Società è stata condannata al pagamento dell'ammenda di euro 2.000,00 per responsabilità diretta ai sensi di quanto previsto dall'art.4, comma 1, CGS.

Considerato che. con il proprio ricorso, il Magliozzi e la Pol. Gaeta assumono che le dichiarazioni rese non sarebbero lesive trattandosi di "legittimo esercizio del diritto di critica" e che la pubblicazione sul sito internet della Società di dati sensibili concernenti l'indagine in questione sarebbe stata conseguenza di un mero errore rientrato nel giro di poche ore con la cancellazione dei dati in questione.

Preso atto dei precedenti giurisprudenziali federali depositati in giudizio da parte ricorrente Ascoltati i difensori dei soggetti deferiti che hanno insistito in via principale per l'accoglimento dell'impugnativa ed il conseguente proscioglimento da ogni imputazione ed in via subordinata per una riduzione delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale.

Ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Ritenuto che quanto affermato dal Presidente Magliozzi non può essere considerato come legittima espressione del diritto di critica essendo state nel concreto effettuate valutazioni e considerazioni di assoluta gravità decisamente contrarie a quei principi di lealtà e correttezza che dovrebbero animare la partecipazione al mondo sportivo di ogni tesserato Valutato che la pubblicazione illegittima, seppur per un periodo di tempo limitato, di dati sensibili riferibili ad altri tesserati sul sito internet della Società non può essere giustificato in alcun modo costituendo fatto potenzialmente lesivo nei confronti di detti tesserati.

Accertata la congruità dell'entità delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto dal sig. Damiano Magliozzi e dalla Soc. Pol. Gaeta Srl. Dispone l'addebito della tassa non versata.

**(304) – APPELLO DELLA SOCIETA' POL. GAETA SRI AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. DAMIANO MAGLIOZZI (Presidente), DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE AI CALCIATORI NILO SANTUCCI, ANDREA DI PIETRO E GENNARO VITALE E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 102 del 7.5.2009).**

**(303) – APPELLO DEL SIG. ANDREA ZAMPELLA (Arbitro Effettivo) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DI MESI 8, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 102 del 7.5.2009).**

Letti gli atti

Visto il ricorso in appello proposto dalla Pol. Gaeta avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio pubblicata su C.U. n.102 del 7 maggio 2009.

Visto il reclamo proposto dal sig. Andrea Zampella avverso la stessa decisione.

Rilevato che con detta decisione, a seguito di deferimento disposto dalla Procura Federale, l'arbitro sig. Andrea Zampella è stato sospeso da ogni attività per mesi otto per violazione dell'art.1,comma 1, CGS in relazione all'art. 40, comma 1, Regolamento AIA, il Presidente Magliozzi è stato inibito per mesi quattro per violazione dell'art.1,comma 1, CGS in relazione agli artt. 61, 62, comma 1, e 66, comma 2, NOIF i calciatori Nilo Santucci, Andrea Di Pietro e Gennaro Vitale sono stati squalificati per due giornate di gara per violazione dell'art.1,comma 1, con riferimento all'art. 12, comma 5, CGS e la Società è stata condannata al pagamento dell'ammenda di euro 10.000,00 per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, CGS.

Riuniti i ricorsi proposti dall'arbitro Zampella e dalla Pol. Gaeta per evidente connessione tra gli stessi.

Ascoltati i difensori della Pol. Gaeta che hanno insistito in via principale per l'accoglimento dell'impugnativa ed il conseguente proscioglimento da ogni imputazione ed in via subordinata per una riduzione delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale.

Ascoltato il difensore dell'arbitro Zampella che ha concluso in via principale per l'accoglimento dell'impugnativa ed il conseguente proscioglimento da ogni imputazione ed in via subordinata per una riduzione della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Territoriale.

Ascoltato altresì il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi in appello.

Considerato che l'arbitro Zampella contesta la rappresentazione dei fatti quale evidenziata nel corso del giudizio di primo grado e tiene a dimostrare una linearità dei propri comportamenti tenuti successivamente alla redazione del rapporto di gara che vorrebbe comprovare attraverso la visione di filmato depositato in giudizio dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale, e ciò con particolare riferimento alla inesistenza di atti di violenza di cui avrebbe dovuto dar conto nel rapporto stesso.

Preso atto che la Polisportiva. Gaeta ha eccepito preliminarmente la improponibilità/improcedibilità del deferimento per il principio del ne bis in idem sul presupposto che la Società sarebbe stata già sanzionata con la perdita della gara in questione; nel merito la Società assume la totale e comprovata insussistenza delle violazioni ascritte ai propri tesserati.

Valutato che le deduzioni della Pol. Gaeta non sono accoglibili per quanto attiene la sollevata eccezione del ne bis in idem trattandosi di fatti diversi relativi alla stessa gara

valutati in due diverse circostanze, i primi relativi a fatti che hanno condotto alla sanzione della perdita della gara per 0-3, i secondi riguardando comportamenti di soggetti tesserati chiaramente individuati.

Valutato che per i fatti contestati si trova certezza degli stessi negli atti del procedimento e con preciso riferimento ai soggetti deferiti.

Ritenuta irrilevante la circostanza che i giocatori deferiti abbiano già scontato la squalifica irrogata nei loro confronti dal Giudice di Primo Grado.

Considerato, per quanto attiene alla posizione dell'arbitro Zampella, che le censure a lui ascritte trovano piena conferma negli atti non risultando menzionati nel rapporto arbitrale originariamente redatto fatti rilevanti al fine del decidere di cui si è poi trovata conferma nel corso degli accertamenti successivamente effettuati.

Ritenuto che tale comportamento deve essere considerato di assoluta gravità soprattutto per la funzione (arbitro) ricoperta dal Zambella.

Accertata la congruità dell'entità di tutte le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio tranne che per l'ammenda irrogata nei confronti della Pol. Gaeta, per responsabilità diretta ed oggettiva, che può essere ridotta da 10.000,00 a 5.000,00 euro.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi proposti dal sig. Andrea Zampella e dalla Pol. Gaeta srl con riferimento alle sanzioni irrogate al Presidente Magliozzi ed ai calciatori Nilo Santucci, Andrea Di Pietro e Gennaro Vitale. Accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla Pol. Gaeta per quanto attiene l'ammenda alla stessa irrogata riducendola ad euro 5.000,00. Dispone l'incameramento della tassa versata dall'arbitro sig. Andrea Zampella.

Nulla per la tassa non versata dalla Soc. Pol. Gaeta Srl.

Il Presidente della CDN  
Avv. Gianfranco Tobia

“”

**Pubblicato in Roma il 19 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete